V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Airfield NV, Canal Digitaal BV (C-431/09)/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C431/09), Airfield NV (C-432/09)/Agicoa Belgium BVBA (C-432/09)

(Cause riunite C-431/09 e C-432/09) [1]

(Diritto d'autore — Radiodiffusione via satellite — Direttiva 93/83/CEE — Artt. 1, n. 2, lett. a), e 2 — Comunicazione al pubblico via satellite — Fornitore di pacchetto satellitare — Carattere unico della comunicazione al pubblico via satellite — Imputabilità di tale comunicazione — Autorizzazione di titolari di diritti d'autore per tale comunicazione)

(2011/C 355/03)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrenti: Airfield NV, Canal Digitaal BV (C-431/09), Airfield NV (C-432/09)

Convenute: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09), Agicoa Belgium BVBA (C-432/09)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Brussel — Interpretazione geli artt. 1, n. 2, lett. a) e b), e 2 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15) — Diritto esclusivo dell'autore di autorizzare la comunicazione delle sue opere — Emissione, da parte di un organismo di radiodiffusione, di segnali portatori di programmi verso un diffusore di televisione digitale per mezzo di un satellite indipendente — Ritrasmissione successiva dei segnali in questione — Autorizzazione dei titolari dei diritti

Dispositivo

L'art. 2 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che un fornitore di pacchetto satellitare è obbligato ad ottenere un'autorizzazione dei titolari di diritti di cui trattasi per il suo intervento nelle trasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi, come quelle di cui trattasi nelle cause principali, a meno che tali titolari non abbiano convenuto con l'organismo di radiodiffusione in questione che le opere protette sarebbero state altresì comunicate al pubblico con l'intermediazione di tale fornitore, a condizione che, in quest'ultimo caso, l'intervento di detto fornitore non renda dette opere accessibili ad un pubblico nuovo.

[1] GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Président de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(Causa C-439/09) [1]

[Art. 101, nn. 1 e 3, TFUE — Regolamento (CE) n. 2790/1999 — Artt. 2-4 — Concorrenza — Pratica restrittiva — Rete di distribuzione selettiva — Prodotti cosmetici e di igiene personale — Divieto generale ed assoluto di vendita su Internet — Divieto imposto dal fornitore ai distributori autorizzati]

(2011/C 355/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Convenuti: Président de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

con l'intervento di: Ministère public, Commissione europea

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Paris — Concorrenza — Divieto generale e assoluto di vendere su Internet prodotti cosmetici e di igiene personale, imposto dal fornitore ai distributori autorizzati nell'ambito di una rete di distribuzione selettiva — Obbligo di vendita di siffatti prodotti nell'ambito di uno spazio fisico con la presenza di un laureato in farmacia — Restrizione grave e manifesta della concorrenza per oggetto ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, che non può beneficiare di un'esenzione per categoria ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21) — Possibilità di beneficiare dell'esenzione individuale ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE

Dispositivo

1) *L'art. 101, n. 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che, nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva, impone che le vendite di prodotti cosmetici e di igiene personale siano effettuate in uno spazio fisico alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato, con conseguente divieto di utilizzare Internet per tali vendite, costituisce una restrizione per oggetto ai sensi di detta disposizione se, a seguito di un esame individuale e concreto del tenore e dell'obiettivo della clausola contrattuale in parola nonché del contesto giuridico ed economico in cui si colloca, risulta che, alla luce delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, tale clausola non è oggettivamente giustificata.*

2) *L'art. 4, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione per categoria prevista all'art. 2 di detto regolamento non si applica ad un contratto di distribuzione selettiva contenente una clausola che vieta, di fatto, di avvalersi di Internet come modalità di commercializzazione dei prodotti oggetto del contratto. Un simile contratto può invece beneficiare, a titolo individuale, dell'applicabilità dell'eccezione di legge dell'art. 101, n. 3, TFUE, qualora sussistano le condizioni poste da tale disposizione.*

(1) GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-454/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuto a favore della New Interline SpA — Recupero)

(2011/C 355/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Righini, B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili e B. Tidore, avvocati dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, nel termine previsto, di tutti i provvedimenti necessari a conformarsi agli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 16 aprile 2008, 2008/697/CE, relativa all'aiuto di Stato C 13/07 (ex NN 15/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di New Interline [notificata con il numero C(2008) 1321]

Dispositivo

1) *La Repubblica italiana, non avendo adottato, nei termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a garantire l'esecuzione della decisione della Commissione 16 aprile 2008, 2008/697/CE, relativa all'aiuto di Stato C 13/07 (ex NN 15/06 e N 734/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di New Interline, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 249, quarto comma, CE nonché 2 e 3 della suddetta decisione.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(1) GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Pontevedra — Spagna) — Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez/Air France

(Causa C-83/10) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Art. 2, lett. l) — Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo — Nozione di «cancellazione del volo» — Art. 12 — Nozione di «risarcimento supplementare» — Compensazione pecuniaria ai sensi della normativa nazionale]

(2011/C 355/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Pontevedra